

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEFORTINO E L'UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA
PROGETTAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE MEDIANTE ACCERTAMENTO DELLA
CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE NTC 2018**

L'anno _____ del mese di _____
del _____ giorno _____ in _____
presso _____ (specificare)

TRA

L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE, codice fiscale n. _____ di seguito per brevità USR, con sede legale in Ancona, in Via Gentile da Fabriano n. 2-4, rappresentato dal Direttore pro-tempore _____ (nome, cognome e dati anagrafici) in qualità di legale rappresentante della medesima amministrazione

E

IL COMUNE DI MONTEFORTINO, di seguito per brevità COMUNE, partita IVA/codice fiscale 00400660445, rappresentato dal Responsabile dell'area tecnico manutentiva Domenico Ciaffaroni, nato a Montefortino il 08.09.1958, C.F.: CFFDNC58P08F509A), giusto decreto sindacale n. 7 del 23.09.2020,

Premesso:

- Che la Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____ ha approvato lo schema di convenzione per la disciplina delle attività di verifica preventiva della progettazione alle NTC 2018 per le attività della ricostruzione pubblica post sisma 2016. Articolo 5, comma 2-ter del decreto legge 136 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 186 del 2004 - articolo 15 legge n. 241 del 1990 - articolo 113 D. L.vo n. 50 del 2016 – O.C.S.R. n. 57 del 2018, incaricando il Direttore pro-tempore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione alla sua tipula e autorizzandolo ad apportare le modifiche non sostanziali ritenute necessarie;
- Che la Giunta Comunale di Montefortino con deliberazione n. _____ del _____, al fine di accelerare le procedure di completamento degli interventi ha espresso la volontà di stipulare una convenzione con l'Ufficio Speciale per la ricostruzione per addivenire ad una collaborazione finalizzata all'affidamento all'Ufficio Speciale Ricostruzione, nelle persone dei propri dipendenti svolgenti funzioni tecniche, delle attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D. Leg.vo 50/2006) mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) per la realizzazione di singoli appalti di lavori volti alla ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni;
- Che con nota prot. n. _____ del _____ il Direttore dell'USR si è reso disponibile alla stipula della convenzione al fine della acquisizione della funzione di cui al punto che precede oggi in capo alla stazione appaltante/soggetto attuatore (Comune di Montefortino).

Considerato:

- Che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, introduce agli articoli 1 e 2, disposizioni di semplificazione delle procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra e sotto soglia e all’articolo 11, comma 1, stabilisce la prevalenza delle norme di maggiore semplificazione nonché l’applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali;
- Che l’articolo 10, comma 7-bis, del decreto legge n. 76 del 2020, ha aggiunto il comma 2-ter, dell’articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004 n. 186 che ha previsto che: *“Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”*
- Che l’Ufficio Speciale per la ricostruzione, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 669 del 2017 e n. 1364 del 2019 svolge la funzione sismica, già attribuita come materia alle Regioni, per tutti gli interventi inerenti la ricostruzione sia privata che pubblica.
- Che l’Ordinanza C.S.R. n. 109 del 21 novembre 2020 ha approvato un nuovo elenco, unico, in revisione e sostituzione di quelli già oggetto di approvazione con precedenti ordinanze commissariali e in particolare degli interventi ricompresi nei piani e programmi di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni.
- Che l’articolo 3 dell’Ordinanza C.S.R. n. 109 del 2020 specifica che per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto fatta eccezione per quelle procedure di selezione del privato contraente per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, sia stato già pubblicato il bando o l’avviso pubblico secondo le procedure ordinarie previste dalle vigenti ordinanze concernenti la ricostruzione pubblica, salva la facoltà della stazione appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, di adottare gli atti di ritiro previsti dal Capo IV-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di avviare nuovamente la procedura selettiva sulla base della disciplina di semplificazione;
- Che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare, l’articolo 113 prevede la destinazione ad un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e

forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse prevedendo che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e ne definisce la ripartizione;

- Che ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ed è disposto con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico;
- Che l'articolo 2-bis, comma 19, del decreto-legge n. 148 del 2017, consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagini e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- Che l'Ordinanza C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018, ha disciplinato la costituzione del Fondo di cui all'art. 113, comma 2, decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori;
- Che il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1 ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario Straordinario e agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle Amministrazioni statali, delle Regioni e degli Enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione;
- Che in applicazione del principio di sussidiarietà l'Ufficio Speciale per la ricostruzione è disponibile, in ragione della competenza in materia sismica, a supportare le stazioni appaltanti nell'attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D. Leg.vo 50/2006) mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018);
- Che le parti, in funzione di quanto sopra disciplinato, hanno reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e con lo scopo primario di perseguire l'interesse pubblico a garantire una ricostruzione efficace e semplificata;
- Che la convenzione è lo strumento idoneo a definire l'attività di collaborazione tra i singoli Comuni e l'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Valore della presente)

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

Art. 2 (Oggetto)

Le parti si impegnano ad operare, nell'ambito di una stretta collaborazione istituzionale e tecnica, al fine di conseguire rapidamente ed efficacemente l'approvazione del/i progetto/i definitivo/i -

esecutivo/i per la realizzazione dell'/delle opera/e pubblica/che " _____ " nel Comune di Montefortino

Art. 3 (Funzioni dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione)

L'USR si impegna a:

- a) nominare il Responsabile della Convenzione nella persona del Dirigente della P.F. _____;
- b) svolgere, tramite i funzionari tecnici della struttura dirigenziale indicata nella lettera a), in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, l'attività di supporto al RUP nell'istruttoria sismica dei progetti di cui ai punti c) e d) del comma 6 dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riconducibile sostanzialmente all'accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018);
- c) ricevere in deposito, nelle more della messa a regime del sistema telematico presso l'AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 13 del D.L. 109/2018, comma 4, del D.L. 109/2018 e fino alla sua effettiva piena funzionalità, i progetti corredati dalla verifica inerenti la ricostruzione pubblica.

Art.4 (Funzioni del Comune)

Il Comune di Montefortino esercita le funzioni di Soggetto Attuatore, di Responsabile Unico del Procedimento e di Stazione Appaltante e si impegna a:

- a) nominare il Responsabile della Convenzione nella persona di Domenico Ciaffaroni;
- b) fornire tutta la documentazione cartacea e informatizzata in suo possesso relativa all'intervento individuato all'articolo 2, ai fini dell'efficace svolgimento delle attività di verifica preliminare del progetto regolata dalla presente convenzione;
- c) inserire i funzionari tecnici individuati ai sensi dell'articolo 3, lettera b) nell'ambito del quadro economico dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Art. 5 (Spese tecniche)

Le spese tecniche previste dall'articolo 113 del D.vo 50/2016 sono riconosciute nei termini e con le modalità definite nell'O.C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018.

In particolare le spese tecniche per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione rientrano nell'articolo 4, comma 2, Tabella A, punto b) ovvero "verifica preventiva dei progetti", dell'O.C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018.

Le parti si danno reciproco atto che trattandosi di una attività parziale della funzione tecnica di "verifica preventiva dei progetti", l'aliquota del fondo incentivante fissata al 3%, verrà ridotta al 2%.

Art. 6 (Decorrenza e durata)

La presente convenzione è valida ed efficace dal giorno della stipula e la sua durata è connessa alla definizione dell'intervento oggetto della stessa.

Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'una o dell'altra parte degli impegni assunti con la stipula, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 7 (Responsabilità)

La responsabilità dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione della presente convenzione è regolata dalle norme civili, penali e amministrative vigenti, nonché da quanto

contenuto nella disciplina speciale in materia di ricostruzione pubblica discendente in particolare dal decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento in materia di privacy)

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del citato Regolamento.

Tutti i dati sono utilizzati dalle parti per i soli fini istituzionali, le stesse parti assicurano la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia, come sopra richiamata. Ciascuna parte autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente atto.

Art. 9 (Contenzioso relativo all'accordo)

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro competente di Ancona.

Art. 10 (Norme finali)

L'entrata in vigore di nuove norme, di leggi statali o regionali attinenti alla disciplina considerata dal presente accordo comporta l'adeguamento automatico del testo, secondo il principio di eterointegrazione, senza che ciò costituisca modifica allo stesso.

La presente Convenzione, esente da bollo ai sensi del punto 16 dell'allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, viene stipulata in modalità digitale. La data della stipula sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione dell'ultimo soggetto.

Le parti si danno reciproco atto che la convenzione è stata da loro letta e dichiarano di averne completa ed esatta conoscenza.

Il presente atto consta di pagine 5 (cinque), viene redatto nella forma di scrittura privata e sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale

Per l'USR

Per il COMUNE
